



UNADIS

UNIONE NAZIONALE DEI
DIRIGENTI DELLO STATO

Il Segretario Generale

Roma, 27 luglio 2016

Alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Aosta
prot.procura.aosta@giustiziacert.it

Oggetto: gravi violazioni di legge commesse dall' Agenzia dei Segretari degli enti locali della Valle d'Aosta ai danni di un Segretario Comunale.

Con la presente si intendono segnalare all'Autorità in indirizzo taluni atti e fatti commessi dai componenti il Consiglio di amministrazione dell' Agenzia dei Segretari degli enti locali della Valle d'Aosta che si reputano confliggenti con le disposizioni di legge e produttivi di un danno ingiusto nei confronti di un Segretario comunale, affinché la S.V. possa valutare la sussistenza di quelle che a questa O.S. paiono gravi violazioni di legge ed, eventualmente, determinare le responsabilità penali e civili .

Il Consiglio di amministrazione dell' Agenzia dei Segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, di seguito Agenzia, ha assunto provvedimenti nei confronti del Segretario, suo dipendente, che alla scrivente sembrano rappresentare un esercizio illecito del potere datoriale, frutto di un inammissibile accanimento verso il dipendente, in aperta violazione di numerose disposizioni di legge, oltre che in assenza di contraddittorio, con preclusione al lavoratore di ogni diritto di difesa, ed in dispregio dei più elementari principi di buona fede, correttezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, ricadendo per quanto sopra nel reato ex **art 323 c.p.**

In fatto

1. In data 01 giugno 2015 il neo Sindaco di Aosta comunicava all' Agenzia dei Segretari degli enti locali della Valle d'Aosta (che chiameremo Agenzia) l' avvio del procedimento di incarico del nuovo Segretario Generale e la non riconferma del Segretario uscente. (doc 1)
2. In data 11 giugno 2015, il Sindaco di Aosta con decreto sindacale n. 59 nominava la dott.ssa D'Anna Eloisa Donatella Segretario Generale, con decorrenza dal giorno



UNADIS

UNIONE NAZIONALE DEI
DIRIGENTI DELLO STATO

- 15.06.2015 comunicando in stessa data all'Agenzia la nomina del Segretario generale. (doc 2a e doc 2b)
3. In data 11 giugno 2015, dopo aver ricevuto copia dell'atto di nomina del nuovo Segretario, il Presidente dell'Agenzia scriveva al Sindaco di Aosta e pc al Segretario non confermato (non anche al Segretario D'Anna, che invece non ne ha notizia) per richiamare l'attenzione all'applicazione delle disposizioni di cui all'art 2 lr 10/2015. (comunicazione delle ore 18,14 ad uffici chiusi) (doc 3)
 4. In data 12 giugno 2015 la Dott.ssa D'Anna accettava la nomina ed in data 15 giugno prendeva servizio presso il Comune di Aosta, dipendendo dallo stesso giorno funzionalmente ed economicamente dal Comune di Aosta.
 5. In data 15/06/2015, lo stesso giorno della presa in servizio presso il nuovo Comune, il Sindaco del Comune di La Salle ed il Sindaco del Comune di Rhemes-Notre-Dame, (sedi ricoperte fino a quel momento dal segretario) rispettivamente con decreto n.17/2015 e n. 13/2015 incaricavano il Segretario D'Anna della reggenza a scavalco temporanea della rispettiva sede di segreteria (doc 4 e doc 5).
 6. Il Segretario iniziava il proprio incarico presso il Comune di Aosta e di segretario reggente presso i Comuni di La Salle e di Rhemes-Notre-Dame, in forza e nel rispetto di tre decreti sindacali efficaci e mai impugnati da alcuno, senza ricevere lamentele, contestazioni o segnalazioni di disservizi da parte di alcuno dei Sindaci coinvolti né comunicazione alcuna da parte dell'Agenzia. Il Segretario obbediva al volere del Sindaco di Aosta che lo aveva nominato e scelto e da cui dipendeva funzionalmente dal giorno della presa in servizio, e dei due Sindaci che decidevano di servirsi del segretario in reggenza a scavalco.
 7. In data 16 giugno 2015 il Presidente della Regione chiedeva al Sindaco di Aosta di rivedere la determinazione assunta, rilevando la presunta violazione dell'art 2 comma 4 della lr 10/2015 che *“per il contenimento della spesa pubblica espressamente stabilisce per il Comune di Aosta la POSSIBILITÀ di conferire l'incarico ad un Dirigente interno al Comune medesimo”* (doc 6).
 8. In data 19 giugno, il Sindaco di Aosta rispondeva al Presidente della Regione difendendo la legittimità del proprio operato, motivando e difendendo la scelta di nominare un Segretario di ruolo e rifiutando di revocare la nomina del Segretario. (doc 7)
 9. In data 23 giugno il Presidente della Regione chiedeva nuovamente al Sindaco di Aosta di rivedere la determinazione assunta, ribadendo la necessità del rispetto dei tempi di nomina con riferimento alla legge regionale 10/2015-(doc 8).



UNADIS

UNIONE NAZIONALE DEI
DIRIGENTI DELLO STATO

10. In data 08 luglio il Presidente della Regione inviava lettera simile, parimenti poco comprensibile, ai Sindaci di la Salle e Rhemes-Notre-Dame cui chiedeva di rivedere le determinazioni assunte (doc 9 e doc 10)
11. In data 13 luglio 2015 il Sindaco di Aosta, ad ulteriore conferma della volontà di proseguire l'incarico del Segretario D'Anna, con decreto n. 85 del 13/07/2015 le attribuiva ulteriori funzioni dirigenziali, con tanto di parere di legittimità del Vice segretario incaricato (oggi nominato Segretario Generale di Aosta) (doc 11).
12. In data 14 luglio il Sindaco di la Salle rispondeva al Presidente della Regione difendendo la legittimità del proprio decreto di reggenza in riferimento alla lr 46/1998 e alla lr 10/2015 .(doc 12)
13. Solo il Sindaco di Rhemes-Notre-Dame, che riceveva analoga richiesta dal Presidente della Regione, decideva prima di interrompere la reggenza con decreto n. 15 del 17/07/2015 e poi di annullare la reggenza con decreto n.16 del 20 luglio 2015, determinando in tal modo gravi ripercussioni sugli atti assunti ed il dubbio sull'effettiva volontà di continuare il rapporto lavorativo con il Segretario D'Anna. (doc13 e doc 14).
14. In data il 27 luglio, **all'improvviso, senza alcun preavviso**, dopo 46 gg dalla nomina, l'Agenzia **pur se tempestivamente informata** della nomina del Segretario generale di Aosta FIN DAL 11 GIUGNO, faceva pervenire alla pec personale della dott.ssa D'Anna:
 - a) **una diffida ad adempiere** firmata dal Presidente dell'Agenzia, con cui si contestava al Segretario la violazione dell'art 53 comma 2 e 8 del d.lgs 165/2001 e dell'articolo 72 della legge regionale 22/2010 (assunzione di impieghi alla dipendenza di altri enti pubblici in assenza di autorizzazione) e si intimava la cessazione dell'incompatibilità entro 4 gg pena la *decadenza dall'impiego di segretario degli enti locali* (senza peraltro alcun riferimento alla cancellazione dall'Albo dei Segretari comunali). (doc 15)
 - b) **l'avvio di un procedimento disciplinare**, sempre per presunta *assunzione di impieghi alla dipendenza di altri enti pubblici in assenza di autorizzazione*, quindi per la stessa fattispecie alla base della diffida, **(in violazione del principio ne bis in idem)** con la richiesta di una sanzione superiore alla sanzione pecuniaria. Tale comunicazione, oltre ad essere palesamente tardiva, era carente degli allegati (trasmessi solo all'UPD), incomprensibile, e non consentiva al lavoratore né di conoscere le contestazioni mosse né i termini di difesa con pregiudizio dell'azione di difesa, in violazione dell'art 3 legge 241/1990. (doc 16)
15. In data 29 luglio, il Sindaco di Aosta scriveva al Presidente dell'Agenzia per contestare la diffida rivolta al suo Segretario, confortato dal parere reso dal Segretario generale dell'ANCI in data 28 luglio che confermava le legittimità della nomina, senza peraltro ricevere alcun riscontro dall'Agenzia. (doc 17)



UNADIS

UNIONE NAZIONALE DEI
DIRIGENTI DELLO STATO

- 16- In data 11 agosto, 2015, il Sindaco di Aosta scriveva nuovamente all'Agenzia per difendere la legittimità della proprio operato e protestare per l'azione disciplinare arbitraria e infondata azionata ai danni del proprio Segretario (doc 18).
17. In data 14 agosto 2015, il Segretario D'Anna comunicava con pec all'Agenzia di non poter cessare dall'incarico presso il Comune di Aosta, stante il rapporto contrattuale già in essere dal 15 giugno 2015 (due mesi) e che, adeguandosi a quanto richiesto, avrebbe rinunciato alla reggenza presso la sede di Rhemes-Notre-Dame, l'unico ente ad aver annullato la nomina, ritenendo così di aver adempiuto alla diffida (doc 19).
18. In data 18 agosto 2015 l'Agenzia, senza alcuna considerazione della risposta del Segretario, senza nessuna spiegazione alla dipendente in merito al fatto che la rinuncia alla funzione del comune di Rhemes ivi contenuta potesse considerarsi non sufficiente ai fini della incompatibilità, con delibera n. 14/2015 del 18.08.2015 DICHIARAVA D'ANNA DECADUTA DALL'IMPIEGO di Segretario degli Enti Locali della Valle d'Aosta ai sensi del richiamato art. 72, L.R. n. 22/2010, con conseguente cancellazione dall'Albo.(doc 20)
19. in data 18 agosto l'Agenzia disponeva la trasmissione della suddetta delibera 14 all'Ufficio Regionale per i provvedimenti disciplinari, in relazione al procedimento disciplinare avviato il 27 luglio con delibera n. 10 (doc 21) che, a sua volta, inoltrava la contestazione di addebito alla Dott.ssa D'Anna invitandola a presentarsi il 05/10/2015. (doc 22)
20. in data 28 agosto 2015 con ricorso ex art. 700 Cod. Proc. Civ. la dott.ssa D'Anna conveniva in giudizio l'Agenzia e la Regione al fine di vedere accolte le domanda di reintegro all'impiego pubblico con conseguente reinserimento nell'Albo con effetto retroattivo al 18 agosto e nell'incarico presso il Comune di Aosta. La proposta transattiva avanzata dal Giudice nella prima udienza non veniva accettata dalla dott.ssa D'Anna perché essa presupponeva il proseguimento della procedura disciplinare. Il Giudice rigettava allora, in data 24/09/2015, il ricorso nei confronti dell'Agenzia e dichiarava inammissibile lo stesso nei confronti della RAVA, ponendo a carico della ricorrente le spese sostenute dalle controparti.
- 21 In data 08 ottobre la dott.ssa D'Anna proponeva reclamo avverso la suddetta ordinanza ma il Tribunale di Aosta in data 28/10/2015 rigettava il reclamo e confermava l'ordinanza impugnata, a spese compensate.
22. In data 16 ottobre, a seguito di richiesta di rinvio la dott.ssa D'Anna, benché dichiarata decaduta dall'impiego, veniva convocata per l'audizione davanti all'UPD davanti al quale eccepiva la tardività della contestazione d'addebito e l'infondatezza del fatto. (doc 23)
23. In data 26 novembre 2015 veniva comunicato via pec al Segretario D'Anna la conclusione del procedimento disciplinare, *avviato il 18 agosto*, che prevedeva la sanzione della **sospensione dal servizio e dalla retribuzione per mesi 3**; inoltre, veniva comunicato che,

Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato
Via Quintino Sella, 41 – 00187 Roma
Tel./FAX (0039) 06 42012931

sito web: www.unadis.it – e-mail: unadis2012@gmail.com, info@unadis.it

Aderente e socio fondatore CODIRP



UNADIS

UNIONE NAZIONALE DEI
DIRIGENTI DELLO STATO

in considerazione dell'intervenuta decadenza, la sanzione sarebbe stata adottata in via cautelativa e la sua esecuzione sarebbe stata subordinata alla eventuale ripresa del rapporto di lavoro all'esito dell'eventuale dichiarazione di inefficacia/illegittimità/annullamento/nullità dell'atto di decadenza. L'azione disciplinare era stata avviata dopo 68 gg dalla notizia del fatto, (nomina ad Aosta) (contro i 5 gg previsti dalla norma) e conclusa dopo 168 gg dalla notizia (contro i 120 gg previsti dalla norma), con evidente conseguente decadenza dall'azione disciplinare (doc 24).

24. in data 27 novembre 2015 la dott.ssa D'Anna proponeva ricorso ex art. 414 Cod. Proc. Civ. che si è risolto il 17 marzo 2016 con un verbale di conciliazione tra le parti, che la stessa ha dovuto sottoscrivere PER LO STATO DI NECESSITÀ IN CUI SI TROVAVA, PRIVATA DEL PROPRIO LAVORO E DI OGNI FORMA DI RETRIBUZIONE DA 7 MESI. (doc 25).

In punto di diritto si rileva quanto segue:

L'Agenzia, con un utilizzo improprio del ruolo di datore di lavoro, ha esercitato sul dipendente un potere di supremazia speciale che **NON È PIÙ PREVISTO E TOLLERATO DALL'ORDINAMENTO** del pubblico impiego privatizzato, che non rientra tra suoi compiti e tra le sue funzioni, con la consapevolezza di provocare al suo dipendente un danno ingiusto e sproporzionato, in violazione di legge, oltre che dei più elementari principi di buona fede, correttezza, imparzialità e buon andamento, che caratterizzano gli atti di natura negoziale del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato.

La pronuncia da parte dell'Agenzia della **DECADENZA** dall'impiego del segretario, istituito NON PIÙ APPLICABILE AL PUBBLICO IMPIEGO privatizzato, in Italia come in Valle d'Aosta, ed il contemporaneo esercizio **DELL'AZIONE DISCIPLINARE**, in reiterata violazione dei termini di legge, sembrano rappresentare alla scrivente un esercizio abnorme dei poteri del datore di lavoro, in relazione ad almeno **quattro autonome motivazioni** che, in modo indipendente l'una dall'altra, evidenziano la macroscopica illegittimità del potere volontariamente esercitato dai componenti il CDA dell'agenzia, in danno alla dott.sa D'Anna, ricadendo nella fattispecie di reato ex art **323 c.p.:**

1. Per aver dato applicazione ad un istituto, la **DECADENZA, non più applicabile** al pubblico impiego privatizzato e non prevista dall'ordinamento civile, **in violazione del TU 165/2001**, ed aver agito ai sensi di una legge regionale di organizzazione interna, (lr

Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato
Via Quintino Sella, 41 – 00187 Roma
Tel./FAX (0039) 06 42012931

sito web: www.unadis.it – e-mail: unadis2012@gmail.com, info@unadis.it

Aderente e socio fondatore CODIRP



UNADIS

UNIONE NAZIONALE DEI
DIRIGENTI DELLO STATO

22/2010), in violazione del principio di riserva di legge statale, secondo il quale "*la disciplina del rapporto lavorativo dell'impiego pubblico privatizzato è rimessa alla competenza legislativa statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. I), Cost., e sottratto alla competenza concorrente o residuale regionale.*

2. Per aver avviato e concluso un PROCEDIMENTO DISCIPLINARE con gravi violazioni dei termini di legge iniziali e finali, **in violazione dell'art 55 bis del 165/2001**, per aver sottoposto il segretario a sanzione nonostante l'intervenuta decadenza dell'azione disciplinare e per avergli precluso l'esercizio del diritto di difesa IMPONENDO nel verbale di conciliazione di marzo 2016. la rinuncia ad impugnare il procedimento stesso.
3. Per aver volontariamente ignorato L'INAPPLICABILITÀ AL SEGRETARIO della fattispecie di cui all'art 53 del Dlgs 165/2001, confermata dall'autorevole parere del Ministero, poiché gli incarichi assunti dallo stesso riguardavano sempre e solo doveri d'ufficio, *espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative,* "quali la normativa speciale sui Segretari (lr 46/1998 e rr 4/1999), **in violazione dello stesso art 53 d.lgs 165/2001.**
4. Per l'illogico comportamento tenuto dall'Agenzia NELL'APPLICAZIONE DELL'ART 2 LR 10/2015, che prima, per contestarne la violazione alla dott.ssa D'Anna, ne ha dato una lettura rigorosa e letterale, e poi, in fase successiva ne ha chiesto l'interpretazione ad un legale, appositamente incaricato, ed infine ne ha disposto la deroga con il nuovo regolamento, legittimando il mancato rispetto dell'ordine di priorità di scelta e nomina a favore degli ambiti ottimali più piccoli in 17 diversi casi per la nomina di altrettanti Segretari.



UNADIS

UNIONE NAZIONALE DEI
DIRIGENTI DELLO STATO

1

1a) Per aver dato applicazione ad un istituto, la DECADENZA, non più applicabile al pubblico impiego privatizzato

Il rapporto di lavoro tra il Segretario D'Anna e l'Agenzia è soggetto al rispetto dei principi e delle regole del Testo unico per i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, d.lgs 165/2001, il quale NON PREVEDE LA DECADENZA dall'impiego.

L'Agenzia ha contestato al suo dipendente la violazione dell'art 53 d.lgs 165/2001, per il quale l'ordinamento prevede quale unica sanzione l'INFRAZIONE DISCIPLINARE (come regolata dagli articoli 55 e ss del 165/2001), e non la decadenza dall'impiego che NON HA natura disciplinare.

Sono molteplici le pronunce che pongono l'istituto della decadenza dal rapporto di impiego estraneo all'ambito delle sanzioni e della responsabilità disciplinare di cui al Decreto Legislativo n 165 DEL 2001,; (Cass., sez. lav., 11 giugno 2015 n. 12120, udienza 4 febbraio; Cass. 26 marzo 2010 n. 743, Cass. 21 agosto 2009 n. 18608, Cass. 19 gennaio 2006 n. 967)

Tra l'altro il provvedimento di decadenza dall'impiego, oggi non più previsto dal TUPI, avrebbe comunque dovuto trovare fondamento nel comportamento volontario dell'impiegato di sottrarsi ai doveri d'ufficio, nella effettiva volontà di abbandonare il servizio, certamente non riscontrabile nel caso del Segretario D'Anna che non ha fatto mancare il suo servizio, né ha espresso la volontà di abbandonarlo, ma ha sempre agito nel rispetto di decreti di nomina efficaci e mai impugnati

L'Agenzia ha esercitato nei confronti del Segretario un potere che non trova alcuna corrispondenza nell'ordinamento civile e nelle leggi dello Stato, determinando sulla vita personale e professionale del segretario conseguenze che risultano sproporzionate rispetto all'interesse pubblico affidato al CDA dell'Agenzia e che **sembrano non resistere ad un vaglio di ragionevolezza e proporzionalità.**



UNADIS

UNIONE NAZIONALE DEI
DIRIGENTI DELLO STATO

Tra l'altro, il **PRESUPPOSTO PER LA CESSAZIONE** del rapporto di impiego con l'Agenzia, che la Cassazione individua nella perdita di quei requisiti di indipendenza e di totale disponibilità che, se fossero mancati ab origine, avrebbero precluso la stessa costituzione del rapporto di lavoro (Cass., sez. lav., 19 gennaio 2006 n. 967, in FI, 2006, I, 2346.) non si è mai realizzato perché il segretario **NON HA MAI FATTO VENIR MENO L'ESCLUSIVO RAPPORTO DI IMPIEGO** con l'Agenzia; D'Anna non ha assunto altro impiego, ma ha assunto soli incarichi di dipendenza funzionale con gli enti che l'avevano incaricato, ma è sempre e solo rimasta dipendente dell'Agenzia.

Al proposito si chiarisce che i Segretari comunali della Valle d'Aosta sono iscritti presso l'Albo regionale dei segretari, dipendono dall'Agenzia per il rapporto d'impiego e vengono nominati e retribuiti dai Comuni nei quali sono stati nominati segretari comunali; con la nomina, il Segretario instaura con il Comune presso cui svolge la propria attività un rapporto funzionale; e mantiene con l'Agenzia il rapporto di impiego

1b) per aver agito ai sensi di una legge regionale in violazione del principio di riserva di legge statale

L'Agenzia ha pronunciato la decadenza dall'impiego ai sensi dell'art 72 della legge regionale 22/2010, che è norma di organizzazione interna, **in violazione** del principio scalpito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale secondo il quale *"la disciplina del rapporto lavorativo dell'impiego pubblico privatizzato è rimessa alla competenza legislativa statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost."*

Il rapporto di lavoro pubblico privatizzato è **SOTTRATTO ALLA COMPETENZA CONCORRENTE O RESIDUALE REGIONALE** (organizzazione delle Regioni e degli uffici regionali, organizzazione degli enti locali), è **rimesso alla competenza esclusiva statale che vincola anche gli enti ad autonomia differenziata**, - Corte Costituzionale (*cf. Sentenza n. 151 del 2010; Sentenza n. 95 del 2007; Sentenza n. 77 del 2013*).

Inoltre, a parere di questa O.S., come rimarcato **DALL'ISPETTORATO** per la Funzione Pubblica con nota ispettiva del 25/09/2015 **.(doc 26)**, **L'AGENZIA NON AVEVA TITOLO** per eliminare lo status di pubblico dipendente che precedeva la nascita stessa dell'Agenzia;



UNADIS

UNIONE NAZIONALE DEI
DIRIGENTI DELLO STATO

l'Agenzia diventava datore di lavoro della Dott.ssa D'Anna solamente da aprile 2010, mentre il Segretario D'Anna entrava nel pubblico impiego per concorso ministeriale nel lontano 1995, ben 15 anni prima l'esistenza stessa dell'Agenzia.

Non é chiaro ai sensi di quale legge il Consiglio di amministrazione dell'agenzia abbia potuto annullare gli effetti di un concorso ministeriale, sostenuto e vinto 20 anni prima dal lavoratore e spingersi sino all'adozione di provvedimenti caducanti lo stesso rapporto di lavoro con la P.A. –e non la sola cancellazione dal proprio Albo regionale –adottando *una delibera* di decadenza dall'impiego pubblico assunta in violazione delle norme dell'ordinamento civile.

2

Per aver avviato e concluso un PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DECADUTO ed aver comunque applicato la relativa sanzione

L'Agenzia, a conoscenza della nomina ad Aosta fin dal 11/06 , avviava un procedimento disciplinare solo il 27 luglio 2015 con delibera 10/2015, ben 45 gg dalla notizia del fatto, contro i 5 gg concessi dalla normativa, **in violazione dell'articolo art 55 comma 3 Dlgs 165/2001 con conseguente decadenza dall'azione disciplinare** (*comma 3 art 55 bis Dlgs 165/2001: "Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato"*).

Il procedimento disciplinare si concludeva il 26 novembre 2015, ben **168** gg dalla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione (11/06 nomina ad Aosta) **in violazione dei comma 2 e 4 art 55 bis dlgs 165/2001** che fissano in 120gg il termine massimo., con conseguente decadenza dall'azione disciplinare norma (c.4 art 55 bis la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare").



UNADIS

UNIONE NAZIONALE DEI
DIRIGENTI DELLO STATO

Il Procedimento disciplinare è avviato anche in violazione dell'articolo art 3 legge 241/1990, in quanto l'Agenzia comunica al segretario la delibera di avvio del procedimento disciplinare incompleta, nella versione pubblicata con gli omissis e CARENTE DEGLI ALLEGATI così da non consentire al lavoratore né di conoscere le contestazioni mosse né i termini di difesa, con pregiudizio dell'azione di difesa.

Ulteriore conferma DELL'INTENTO PERSECUTORIO si ravvisa nel fatto che l'Agenzia per la stessa condotta (presunta violazione art 53 c. 2 e 8 D.lgs 165/2001) avvia nei confronti del lavoratore DUE DIVERSI PROCEDIMENTI, l'uno indipendente dall'altro, in violazione del principio oramai consolidato del *NE BIS IN IDEM*, che una recente sentenza della Cassazione estende anche all'ambito lavoro (Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 22/10/2014 n° 22388) nonché in violazione dei diritti individuali di cui *all'art. 2 della Costituzione e* del diritto di difesa sancito *dall'art. 24 Cost.*, all'esito dei quali il segretario sarebbe stato "comunque punito", a prescindere da come si fosse comportato, dall'esito della diffida, ed a prescindere dalle argomentazioni fornite in sede di difesa.

E pare addirittura sconcertante che l'Agenzia abbia proseguito il procedimento disciplinare nei confronti di un segretario dichiarato decaduto.

L'INTENTO PUNITIVO DELL'AGENZIA assume tutta la sua evidenza dal fatto che, in occasione del tentativo di conciliazione nel giudizio cautelare, l'Agenzia rifiutava di rinunciare alla procedura disciplinare, ed in sede di conciliazione IMPONEVA AL SEGRETARIO DI RINUNCIARE ad impugnare il procedimento disciplinare, condizione che la stessa ha dovuto accettare per lo STATO DI NECESSITÀ in cui si trovava da oltre 7 mesi.

3

Per aver volontariamente ignorato L'INAPPLICABILITÀ AL SEGRETARIO della fattispecie di cui all'art 53 del Dlgs 165/2001

E pacifico e assodato (confortato anche dal parere reso dall'Agenzia NAZIONALE DEI SEGRETARI, presso il Ministero Degli Interni) che l'incarico conferito al Segretario dal Sindaco in sede di nomina o di reggenza rientri senza alcun dubbio nei compiti e doveri d'ufficio e pertanto sottratta alla disciplina dell'art 53 d.lgs 165/2001. (**doc 27**)



UNADIS

UNIONE NAZIONALE DEI
DIRIGENTI DELLO STATO

Ed anche a voler ritenere la nomina soggetta ad autorizzazione, questa sarebbe stata di competenza del Sindaco e non certo dell' Agenzia, come sancito dalla normativa regionale: **l'art 20 c. 2** del Regolamento regionale 17 agosto **1999, n. 4** «Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta», che così recita “ *Le autorizzazioni alle attività extraimpiego, ove dovute, sono **rilasciate dal Sindaco**, dal Presidente della Comunità montana o dal Presidente del BIM e, nei casi di segretari in disponibilità, dal Presidente del Consiglio. Le autorizzazioni rilasciate dal Sindaco, dal Presidente della Comunità montana o dal Presidente del BIM sono comunicate al Consiglio* »

Inoltre, nella velata ipotesi che tale incarico fosse stato soggetto ad autorizzazione, la responsabilità per il mancato rispetto della procedura sarebbe stata addebitabile al responsabile del procedimento (comma **8 art 53 dlgs 165/2001**), che certamente non poteva essere individuato nella dott.ssa D'Anna che il giorno di assunzione del Decreto sindacale 59 semplicemente non c'era, non aveva alcun rapporto né di impiego né di servizio con il Comune di Aosta.

4

Per l'illogico comportamento tenuto dall' Agenzia NELL' APPLICAZIONE DELL' ART 2 LR 10/2015,

Il Segretario D'Anna è stato dichiarato decaduto dall'impiego perché il Sindaco di Aosta avrebbe violato il CRITERIO DI PRIORITÀ DI SCELTA del Segretario (*prima gli ambiti territoriali ottimali con il minor numero di abitanti, e, successivamente, gli enti locali e le altre forme associative con il minor numero di abitanti.*) stabilito dall'art 2 comma 1 della recente legge regionale 10/2015.

Incredibilmente al Segretario viene attribuita la responsabilità per una violazione di legge regionale **COMMESSA DAL SINDACO**, colui cui spetta il potere di scelta e nomina del Segretario (non è certo il Segretario che si sceglie e si autonomina).

In ogni caso, è evidente che il nuovo quadro normativo introdotto dalla nuova lr 10/2015 era complesso, **DI PRIMA APPLICAZIONE E DI DIFFICILE INTERPRETAZIONE**, anche per la contemporanea esistenza della previgente normativa (regolamento di cui alla delibera Agenzia 20/2010 e comma 1 bis art 3 lr 46/1998) che prevedeva la possibilità di nomina da parte dei Sindaci

Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato
Via Quintino Sella, 41 – 00187 Roma
Tel./FAX (0039) 06 42012931

sito web: www.unadis.it – e-mail: unadis2012@gmail.com, info@unadis.it

Aderente e socio fondatore CODIRP



UNADIS

UNIONE NAZIONALE DEI
DIRIGENTI DELLO STATO

di Aosta fin dal giorno successivo al suo insediamento; tale norma è peraltro ancora oggi vigente ed è stata richiamata dalla stessa Agenzia nella recente delibera 16 del 14/06/2016” *procedura per il conferimento degli incarichi.*” così come era stata richiamata nel decreto di nomina del Comune di Aosta (**doc 28 E 29**)

Il nuovo quadro normativo era poco chiaro anche alla stessa Agenzia la quale, subito dopo aver deliberato la decadenza dall’impiego del Segretario, conferiva L’INCARICO AD UN AVVOCATO per la CORRETTA COMPrensIONE ED APPLICAZIONE dello stesso art 2 della nuova legge regionale in base alla quale aveva fondato la decadenza del Segretario (delibera 15/2015) (**doc 30**).

Risulta quantomeno sorprendente che l’Agenzia abbia imputato al segretario D’Anna la disapplicazione di una norma per la cui comprensione la stessa Agenzia ha poi richiesto il supporto di un legale.

Il legale incaricato elaborerà la nuova disciplina per il conferimento degli incarichi di segretario ai sensi della nuova legge solo il 09 settembre 2015, (delibera 21/2015), a quasi tre mesi dalla nomina della dott.ssa D’Anna. (**doc 31**)

Peraltro, il NUOVO REGOLAMENTO per la scelta e nomina del segretario in attuazione della l.r. 10/2015, predisposto dal legale incaricato ed approvato dall’Agenzia, ha di fatto LEGITTIMATO LA VIOLAZIONE DELL’ORDINE DI PRIORITÀ a favore degli ambiti più piccoli (art 3 comma 5 regolamento delibera 21/2015), che l’Agenzia ha puntualmente violato, così come non è stata rispettata dai Sindaci di 17 ambiti ottimali.

Tanto è vero **che ben 17 decreti** di nomina dei segretari comunali, adottati dopo il nuovo regolamento, **non hanno rispettato l’ordine di priorità di scelta** di cui all’art 2 comma 1 della l.r. 10/2015, e che l’Agenzia con le 4 delibere di assegnazione dei Segretari ha **AUTORIZZATO E LEGITTIMATO** “IL SALTO DELLA FILA”, cioè di procedere con la scelta e la nomina saltando gli ambiti precedenti, in ordine di grandezza, in violazione di tale articolo 2 l.r. 10/2015.



UNADIS

UNIONE NAZIONALE DEI
DIRIGENTI DELLO STATO

Vediamo come:

- L'ordine di grandezza e la progressione degli ambiti di cui all'art 2 l.r.10/2015 era stato individuato dall'Avv Callà (incaricato dall'Agenzia il 18 agosto) nel *Prospetto di calcolo per la determinazione del numero massimo di incarichi conferibili ai soggetti iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998, (doc 32)* ed era stato approvato dalla stessa Agenzia quale allegato 1 del regolamento di settembre, e prevedeva prima la scelta di 27 Comuni Convenzionati, poi il Comune di Aosta ed in ultimo le n. 7 Unités des Communes.
- l'Agenzia, con la delibera di prima assegnazione n.23 del 23 settembre e relativo allegato ha consentito ai Sindaci degli ambiti ottimali n. 20, 21, 22, 23, 24 e 25, e ai Presidenti di 5 Unités des Communes di scegliere e nominare i Segretari, SALTANDO gli ambiti n. 18, n. 19 n. 26 e n.27 che avevano ritardato la scelta e la nomina, (hanno nominato solamente il 01 e 08 ottobre.) (doc 33 e 34),
- l'Agenzia con la delibera di seconda assegnazione n.24 del 28 settembre e relativo allegato (doc 35 e 36) ha consentito ai Sindaci dell'ambito n.26 e del comune di Aosta e ai Presidenti di 2 Unités di SALTARE i Sindaci degli ambiti n. 19 e n. 27 che non avevano ancora scelto.
- l'Agenzia con la delibera 25 del 01 ottobre procede all'assegnazione del Segretario dell'ambito n. 27, (doc 37) nonostante manchi ancora la scelta del segretario n. 19, che infatti verrà assegnato solo il 07 ottobre con delibera n. 27. E nominato con decreto del 08/10(doc 38 e 39)

In seguito a tutto quanto sopra i Decreti di nomina dei rispettivi Segretari Comunali degli ambiti ottimali n. 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, nonché del Comune di Aosta e di 7 Unités des Communes sono stati assunti ed accettati in data 29/30 settembre "saltando" la fila ed in particolare senza attendere la scelta e nomina dell'ambito n. 19 e n. 27 che hanno ritardato la scelta e la nomina, (hanno nominato solamente il 01 e 08 ottobre.) nonostante la fedele applicazione dell'art 2 della legge reg 10/2015 avrebbe in tal caso imposto di interrompere e bloccare le procedura di nomina in attesa dei Sindaci ritardatari.



UNADIS

UNIONE NAZIONALE DEI
DIRIGENTI DELLO STATO

Tra questi singolare il caso del neo Segretario del Comune di Aosta che è stato scelto e nominato in data 29 settembre, “saltando” gli ambiti 18, 19 e 27 che per legge regionale 10/2015 avrebbero dovuto scegliere prima e che invece sceglieranno solo a ottobre.(doc 40)

SIGNIFICATIVO appare il caso del segretario GIOVANARDI, (uno dei componenti del CDA che ha deliberato la decadenza della dott.ssa D’Anna), assegnato all’ambito 21 (comuni di Gressan e Jovencan) il quale è stato incaricato della nuova sede associata con decreto firmato dal sig. MARTINET, Presidente del CDA Agenzia.(che aveva diffidato D’Anna) in data 29 settembre2015, **SALTANDO la fila,** saltando gli ambiti 18 e 19 che hanno scelto solo ad ottobre **(doc 41)**

Risulta ulteriormente sorprendente che l’Agenzia abbia imputato al segretario D’Anna la disapplicazione di una norma che la stessa Agenzia ha disapplicato e che è stata disapplicata da 17 Segretari, tra i quali il componente del Cda dell’Agenzia, senza che ad alcuno di loro venisse contestato alcunché; in violazione del principio costituzionale di uguaglianza.

Conclusioni

L’Agenzia dei Segretari degli enti locali della Valle d’Aosta è ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sostituito, come “datore di lavoro” dei segretari, la Presidenza delle Regione da aprile 2010, per disposizione della legge regionale 14/2010.

L’Agenzia ha operato attraverso un Consiglio di amministrazione, nominato con Decreto del Presidente della Regione Valle d’Aosta, che all’epoca dei fatti denunciati, risultava così composto:

- Sig. Martinet Michel, Sindaco - Presidente del C.D.A;
- Sig.ra Mauro Patrizia, Segretario comunale - Vice Presidente;
- Sig Tillier Rudy, Sindaco- Componente;
- Sig Giovanardi Gianluca, Segretario comunale- Componente
- Sig Lucat Piero, Dirigente Regionale- Componente

Pare a questa O.S. che i provvedimenti e le determinazioni assunti dall’Agenzia nei confronti del dipendente, che ha lavorato nel rispetto di decreti di nomina dei Sindaci e non ha arrecato alcun



UNADIS

UNIONE NAZIONALE DEI
DIRIGENTI DELLO STATO

danno patrimoniale **siano del tutto illegittimi e sembrano non resistere ad un vaglio di ragionevolezza e proporzionalità**, e che le **conseguenze** derivanti sulla vita personale e professionale del segretario **risultino sproporzionate** rispetto all'interesse pubblico affidato al CDA dell'Agenzia all'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Il comportamento tenuto dall'Agenzia nei confronti del Segretario danneggiato e il gravissimo sacrificio dell'interesse del lavoratore a mantenere il diritto al posto di lavoro e l'appartenenza al pubblico impiego, conquistata per pubblico concorso fin dal 1995, non sembrano trovare ragione e giustificazione in un prevalente interesse dell'Agenzia alla regolamentazione delle modalità di scelta del segretario ai sensi della nuova legge regionale 10/2015, tanto più che successivamente alla pronunciata decadenza, l'Agenzia ne ha consentito la disapplicazione in ben successivi 17 casi di nomina.

Le diverse violazioni lette di fila, oltre al gravissimo danno arrecato al Segretario, lasciato per oltre 10 mesi senza stipendio (7 mesi di decadenza e 3 di sospensione dal servizio), durante i quali il lavoratore e i suoi due figli, studenti universitari, (la dott.ssa D'Anna é vedova, senza genitori e altri parenti in grado di mantenerla) sono lasciati privi di ogni forma economica di sostentamento, non possono che far vedere l'intento persecutorio a fronte di fatti confusi e di una condotta irreprensibile da parte della dott.ssa D'Anna.

La condotta del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia pare ingiusta e produttiva di conseguenze gravissime e sproporzionate rispetto all'interesse pubblico dichiarato, assunta arbitrariamente in violazione al diritto costituzionale al lavoro, alla dignità sociale e produttrice di ingenti ed irreparabili danni personali, professionali, economici, morali al Segretario e ai due figli a carico.

Il lavoratore ha posto in essere una condotta irreprensibile, ha ubbidito al suo superiore gerarchico, il Sindaco, non ha prodotto danno economico, non si è indebitamente arricchito, era destinatario di un decreto di nomina mai annullato o impugnato che le garantiva un'aspettativa di vita economica e lavorativa per i successivi 5 anni eppure si è ritrovata, senza sapere perché, in totale stato di indigenza per lunghissimi 10 mesi, durante i quali ha anche dovuto far fronte a costosissime spese legali.



UNADIS

UNIONE NAZIONALE DEI
DIRIGENTI DELLO STATO

Nell'analisi di questa vicenda non ci si può sottrarre dal confrontare e pesare l'interesse pubblico tutelato dall'Agenzia, l'efficacia e l'efficienza che devono regolare l'operato di un ente pubblico con il danno che ne è derivato al lavoratore, con le conseguenze economiche che ricadranno per anni sul nucleo coinvolto

Il CDA dell'Agenzia invece sembra aver posto in essere atti portatori di **“doppia ingiustizia”** riferita sia all'ingiustizia della condotta posta in essere dai suoi componenti in violazioni di legge e dell'obbligo di astensione, sia all'evento di danno non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia.

Il CDA dell'Agenzia, pur sapendo di trovarsi IN PROROGA di funzioni avendo cessato il proprio mandato contestualmente alle elezioni amministrative del 10/05/2015 (art 1 comma 2 regolamento regionale 04/1999, sembra anche aver agito NELLA PIENA CONSAPEVOLEZZA di assumere un provvedimento (la decadenza dal pubblico impiego) estraneo all'ambito dell'ordinaria amministrazione e PRIVO dei REQUISITI DI URGENZA E INDIFFERIBILITA' richiesti in regime di proroga.; ***in violazione dell'art 3 comma 2 l. 15 luglio 1994, n. 444 “Disciplina della proroga degli organi amministrativi”***, .

Si riassumono le principali violazioni di legge contestate all'Agenzia nell'esposizione di cui sopra:

Dlgs 165/2001 art 53 comma 2 (*inapplicabile al Segretario perché trattasi di doveri d'ufficio*);

- Dlgs 165/2001 art 53 comma 8 (*il nominato non è il responsabile del procedimento*)
- Dlgs 165/2001 art 53 comma 10 (*l'autorizzazione -se anche fosse stata necessaria - è comunque da intendersi accordata per intervenuto silenzio-assenso*)
- Dlgs 165/2001 art 55 bis (*tassatività dei termini del procedimento disciplinare*)



UNADIS


UNIONE NAZIONALE DEI
DIRIGENTI DELLO STATO

- Legge regionale 46/1998 art 3 e art 9 (*competenze del Sindaco*) regolamento regionale 4/1999 art 18, 19, 20, 22bis (*competenze del Sindaco*) (*l'autorizzazione sarebbe stata di competenza del Sindaco e non dell'Agenzia*)
- Costituzione art 2 (*annullato accesso per concorso al pubblico impiego*), 3 (*altri 17 casi di violazione dell'art 2 lr 10/2015*) e 24 (*non è possibile sottoporre il segretario a ben due procedimenti punitivi per la stessa fattispecie in violazione del principio ne bis in idem*,)
- Costituzione art 117 (*riserva di legge statale per il pubblico impiego- eccesso di potere*)
- art. 6-bis della l. 241/1990 introdotto dall'art. 1, comma 41, della l. 190/2012(*«conflitto di interessi»*) DPR 16 aprile 2013, n. 62 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e ancora legge regionale 22/2010 (*I componenti del Cda sembrano assumere atti in conflitto di interesse*),
- l. 15 luglio 1994, n. 444, art 3 comma 2,_(*il CDA si trovava in proroga di funzioni e limitato ad assumere atti ordinari ed urgenti*)

Auspichiamo che l'Autorità in indirizzo voglia analizzare con la dovuta attenzione e ponderazione le circostanze di fatto e di diritto rappresentate, ben consapevoli del fatto che la estrema complessità del quadro normativo ha reso di fatto incomprensibile al giudice adito le gravi anomalie procedurali che hanno coinvolto la dott. D'Anna e che l'hanno costretta a subire atti e comportamenti ingiusti e vessatori, oltre che gravemente penalizzanti.

La documentazione citata in allegato sarà consegnata in copia cartacea alla cancelleria di Codesta Procura, in duplice copia insieme alla copia cartacea della presente.

Distinti saluti.


Dott. Avv. Barbara Casagrande



UNADIS

UNIONE NAZIONALE DEI
DIRIGENTI DELLO STATO

Documenti allegati:

- doc 1- avvio del procedimento di nomina;
- doc 2a- decreto di nomina Aosta 59/2015;
- doc 2b- comunicazione nomina all'Agenzia;
- doc 3- lettera Agenzia al Sindaco di Aosta;
- doc 4- decreto reggenza La Salle;
- doc 5- decreto reggenza Rhemes-Notre-Dame;
- doc 6- lettera Presidenza Regione al Sindaco di Aosta ;
- doc 7- risposta del Sindaco di Aosta al Presidente della Regione;
- doc 8- II lettera Presidenza Regione al Sindaco di Aosta ;
- doc 9- lettera Presidenza Regione al Sindaco di La Salle ;
- doc 10- lettera Presidenza Regione al Sindaco di Rhemes-Notre-Dame;
- doc 11- decreto di affidamento funzioni dirigenziali Aosta 85/2015;
- doc 12- risposta del Sindaco di La Salle al Presidente della Regione;
- doc 13- interruzione decreto reggenza Rhemes;
- doc 14- annullamento decreti precedenti Rhemes-Notre-Dame;
- doc 15- diffida ad adempiere
- doc 16- avvio del procedimento disciplinare;
- doc 17- prima lettera del Sindaco di Aosta all'Agenzia;
- doc 17b) parere ANCI;
- doc 18- seconda lettera del Sindaco di Aosta all'Agenzia;
- doc 19- Segretario risponde alla diffida;
- doc 20- decadenza
- doc 21- trasmissione decadenza all'UPD;
- doc 22- contestazione d'addebito;
- doc 23- convocazione UPD;
- doc 24- conclusione del procedimento disciplinare e sanzione;
- doc 25- verbale di conciliazione giudizio di merito;

Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato
Via Quintino Sella, 41 – 00187 Roma
Tel./FAX (0039) 06 42012931

sito web: www.unadis.it – e-mail: unadis2012@gmail.com, info@unadis.it
Aderente e socio fondatore CODIRP



UNADIS

UNIONE NAZIONALE DEI
DIRIGENTI DELLO STATO

- doc 26-- nota ispettiva Ispettorato per la Funzione Pubblica
- doc 27- parere Agenzia Nazionale esclusione art 53;
- doc 28- regolamento nomina vigente;
- doc 29 modalità incarico 2010
- doc 29- parere Agenzia Nazionale esclusione art 53;
- doc 30- incarico avvocato per studio legge 10;
- doc 31- nuovo regolamento nomina segretari;
- doc 32- ordine di scelta nuovo regolamento
- doc 33- delibera prima assegnazione
- doc 34- prospetto prima assegnazione
- doc 35. delibera seconda assegnazione;
- doc 36- prospetto seconda assegnazione;
- doc 37- delibera assegnazione n. 27;
- doc 38- delibera assegnazione n. 19;
- doc 39- decreto nomina n. 19
- doc 40- decreto di nomina Aosta Tambini;
- doc 41 - decreto di nomina Giovanardi